



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827



REGOLAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PER FINI ASSISTENZIALI ED INTEGRAZIONE SOCIALE PER GIOVANI DISOCCUPATI

Art. 1

Scopo del servizio

Scopo fondamentale del servizio attività lavorativa per fini assistenziali è quello di prevenire, superare o ridurre le cause che determinano stati di bisogno o di emarginazione tra i giovani e le loro famiglie, ovvero:

- Scarsa possibilità di occasioni di lavoro e, quindi, persistenza continuata di stati di disoccupazione;
- Insufficienza del reddito familiare con determinazione di condizioni economiche tali da non garantire, in tutto o in parte, il soddisfacimento dei bisogni primari;
- Insorgenza di comportamenti e di azioni di genere criminale strettamente legati alla persistenza di stati di bisogno o di emarginazione.

Quanto sopra al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- Superamento del concetto di mera assistenza economica e prevenzione rispetto a modelli culturali e comportamentali negativi quali l'autopassività e l'isolamento del contesto familiare;
- Prevenire eventuali conflitti sociali di carattere familiare e generazionale;
- Stimolare ed aiutare la diffusione del concetto di solidarietà civica ed autoaiuto.

Il contributo economico per l'attività lavorativa persegue il principio del sostegno economico dovuto per legge, vedasi Legge Regionale n. 22/1986 ed il regolamento attuativo, previsto per le famiglie disagiate economicamente.

Art. 2

Destinatari del servizio

Possono accedere al servizio residenti che versano in precarie condizioni economiche in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 32 anni;
- stato di disoccupazione;
- soggetti il cui ISEE non superi € 3.800,00;

L'ISEE deve fare riferimento alla situazione reddituale dell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda.

Lo status di disoccupato deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda nonché alla data di avviamento al lavoro con regolare contratto.

Il soggetto impegnato in integrazione lavorativa decade dal servizio a decorrere dalla data in cui stipula regolare contratto di lavoro o viene comunque avviato al lavoro a qualsiasi titolo.

L'inserimento di uomini e donne nel contesto delle attività deve mirare a promuovere e valorizzare la dignità della persona integrandola nel tessuto sociale di appartenenza. Infatti l'attività lavorativa di ciascuno deve avere il

senso dell'utile sociale, soddisfacendo non solo le esigenze delle persone impegnate nelle varie attività, ma anche quelle degli eventuali beneficiari di dette prestazioni.

Coloro in stato di bisogno, idonei all'attività lavorativa, che rifiutano l'inserimento nelle attività di cui al presente regolamento non hanno diritto, unitamente ai componenti il nucleo familiare d'appartenenza, all'assistenza economica temporanea o continuativa.

L'avviamento al servizio di attività lavorativa di che trattasi è incompatibile con l'inserimento in servizio civico comunale o distrettuale.

Per ogni nucleo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

Art. 3 **Tipologia delle attività**

Le attività che l'Ente intende promuovere sono volte essenzialmente a rimuovere situazioni di disagio socio-ambientale che, per svariati motivi di carattere individuale, sociale e familiare, impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

Varie sono le attività da assicurare. Esse possono concretizzarsi in:

- sorveglianza, piccola manutenzione e pulizia presso ville comunali, impianti sportivi, area cimiteriale, etc.;
- piccole manutenzioni, cura del verde pubblico, piccoli interventi di carattere igienico-sanitario ed ambientale;
- qualsiasi altra attività che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno avviare mediante il suddetto servizio.

Art. 4 **Modalità d'attuazione**

Le attività enunciate in precedenza si concretizzano seguendo l'istituto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di integrazione lavorativa anziani (L.R. n. 87/1981) ad eccezione dell'età e cioè con contratti d'opera a termine, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

L'attività lavorativa è limitata a due/tre ore giornaliere, per due trimestri non continuativi l'anno e, con un compenso orario forfettario nella misura di € 5,00 per il servizio reso nei giorni feriali, per un massimo di n. 72 ore mensili.

Tale compenso erogato è connesso all'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere di cui all'art. 67 comma 1 lett. 1 del T.U.I.R. Anno 2004, nella categoria dei redditi diversi non soggetti a ritenuta.

Per ciascun lavoratore è prevista l'apertura di una assicurazione di responsabilità civile verso terzi e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti disoccupati od inoccupati non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un servizio civico, in quanto trattasi di attività meramente “occasionale” e resa esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

A tal fine i soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l’A.C. apposito protocollo disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Il servizio dovrà essere reso nei tempi e secondo i criteri indicati dall’ufficio assegnatario, con apposite istruzioni e disposizioni.

Art. 5 **Modalità d’accesso**

L’A.C. predisporrà apposito avviso da pubblicare all’Albo Pretorio OnLine per l’inserimento nelle attività di servizio di che trattasi.

I cittadini interessati dovranno presentare richiesta su apposito modulo di domanda presso l’ufficio servizi sociali ed alla suddetta dovranno allegare:

- Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate;
- Attestazione ISEE valida alla data di presentazione della domanda;
- Autodichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare;
- Verbale di riconoscimento handicap grave (L. 104/1992 Art. 3 comma 3);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Sarà formulata, da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa, apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a. richiedente con reddito familiare zero	punti 4;
b. richiedente con reddito familiare fino a € 1.900	punti 3;
c. richiedente con reddito familiare da € 1901 e fino a € 3.800	punti 2;
d. presenza di minori nel nucleo familiare	punti 2;
e. presenza di portatori di handicap grave	punti 2;
f. nucleo monofamiliare	punti 1;
g. nucleo familiare composto da più di 4 componenti	punti 1;

A parità di punteggio precede il soggetto più anziano.

La graduatoria sarà trasmessa all’organo esecutivo per la relativa approvazione, in caso di non accoglimento, la domanda deve riportare le motivazioni del rigetto.

L’elenco dei cittadini ammessi od esclusi dal beneficio, con l’indicazione del punteggio attribuito, va pubblicato all’Albo Pretorio OnLine.

Art. 6
Liquidazione del corrispettivo

Il pagamento agli addetti sarà effettuato dall'ufficio Ragioneria ed avverrà mensilmente su certificazione dell'ufficio assegnatario in base all'effettivo svolgimento delle prestazioni .

Il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenute.

Coloro in stato di bisogno, idonei all'attività lavorativa, che rifiutano l'inserimento nelle attività di cui al presente regolamento non hanno diritto, unitamente ai componenti il nucleo familiare d'appartenenza, all'assistenza economica temporanea o continuativa.

Art. 7
Attività di verifica

Il servizio si intende risolto, di pieno diritto, da parte dall'A.C. nel momento in cui il soggetto assistito trovi nel contempo, una occupazione lavorativa a tempo pieno anche se determinato; lo stesso deve obbligatoriamente comunicarlo all'ufficio di servizio sociale entro tre giorni.

L'A.C. potrà sospendere i soggetti avviati, sia per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione, sia per comprovata inadempienza.

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso il compenso per il servizio civico sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare, con effetto immediato ed in un'unica soluzione, le somme indebitamente percepite, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale per le dichiarazioni false.

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13-05-2011, esecutiva, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio OnLine del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 15-05-2011 al 29-05-2011, ed è entrato in vigore il 30-05-2011., giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.
